



ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'ASSOCIAZIONE CAMPER SOLIDALE MANTOVA PER LA GESTIONE DELL'AREA SOSTA CAMPER IN LOCALITÀ GRAZIE

Art. 1

L'Amministrazione Comunale nella persona del Responsabile del Settore Patrimonio Ing. Giovanni Trombani incaricato in base al Decreto Sindacale n. 18 del 21.12.2020 – Prot. n. 30769 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° ____ del ____/03/2021 ad oggetto "Approvazione del rinnovo dell'accordo di programma con l'associazione camper solidale per la gestione dell'area camper in località Grazie" concede la gestione dell'area sosta camper identificata al foglio n°1 mappali 112 e 115, meglio identificata nell'allegato A al presente atto, situata in via Fiera nella frazione di Grazie, all'Associazione Camper Solidale Mantova, di seguito indicata come "Associazione", che accetta nella persona del Sig. Lanza Luciano, Presidente-Legale rappresentante della stessa in base all'atto _____, iscritta al registro provinciale delle Associazioni n°50 del 06/06/2005 (progr.50 sez. "F") ed avente C. Fiscale n°93042930201.

La presente convenzione ha decorrenza dal ____ marzo 2021 e terminerà il 31/12/2025.

Art. 2

L'area, comprese tutte le attrezzature fisse e mobili, meglio identificata nella planimetria allegata al presente atto (Allegato A), sarà consegnata al gestore nello stato di fatto in cui si trovano alla data del presente accordo. L'area, le relative attrezzature e gli annessi locali, potranno essere utilizzati esclusivamente in conformità alla loro destinazione ed andranno restituiti al Comune alla scadenza prefissata nello stato nel quale si trovano al momento della consegna, salvo la normale usura derivante dall'uso, comprese le eventuali opere di miglioria e di messa a norma apportate. Si dà atto che ogni miglioria apportata al bene dato in uso non potrà essere motivo per richiesta di risarcimento/ristoro di somme anche parziale; pertanto ogni miglioria apportata autorizzata o non autorizzata resterà di proprietà dell'Amministrazione comunale con l'unica eccezione che, laddove un intervento non sia stato autorizzato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la rimozione e ripristino dei luoghi con spese a carico dell'Associazione.



CITTÀ DI CURTATONE

Area Tecnica
Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente e Territorio

Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente
- Ecologia e Protezione Civile
Tel. 0376/358103
Mail: tecnico@curtatone.it

Si dà atto che durante lo svolgimento dell'Antichissima Fiera delle Grazie l'area rimarrà a disposizione dell'Amministrazione per il tempo necessario per attrezzare l'area per la fiera e per il tempo necessario per ripristinare i luoghi al termine di essa.

Art. 3

Le spese relative alle utenze energia ed acqua saranno a carico del Comune di Curtatone così come l'utenza rifiuti. All'associazione restano attribuiti, per tutta la durata dell'accordo, tutti i proventi e perdite derivanti dall'uso degli impianti. L'Associazione Camper Solidale entro il 28 febbraio di ogni anno presenterà prospetto contabile delle entrate ed uscite durante l'anno e verserà al Comune il 15% delle entrate prodotte dalla gestione dell'area. Gli utili rimasti saranno comunque reinvestiti, nell'area camper o nelle attrezzature ad essa connesse ovvero mediante elargizioni in beneficenza da certificare in sede di rendiconto annuale. Gli investimenti saranno da eseguire prioritariamente nella manutenzione ordinaria dei beni dati in uso quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo cura del verde (con esclusione dello sfalcio periodico dell'erba che sarà eseguito dall'Amministrazione), spurghi periodici delle biologiche per garantirne la funzionalità (con esclusione degli spurghi direttamente connessi all'uso dell'area per la fiera dell'Assunta in Grazie), verifica di funzionalità degli interruttori differenziali elettrici delle colonnette (almeno 2 volta l'anno) e degli impianti elettrici in generale, piccoli interventi di riparazione (ad esempio rubinetti rotti/inceppati), sostituzione dei consumabili (ad esempio lampadine), rimozione del fogliame dai tetti, sostituzione di tegole ammalorate. Le somme derivanti dall'attività dovranno anche essere impiegate in spese a sostegno della promozione turistica dell'area stessa. L'associazione si impegna ad organizzare almeno 2 eventi all'anno per promuovere l'area di sosta e dare visibilità al Comune per tramite della frazione in cui è collocata l'area. Le spese derivanti da detta attività saranno totalmente a carico dell'Associazione stessa. Il programma delle iniziative dovrà essere inviato all'Amministrazione Comunale entro il 31 marzo di ogni anno. Queste spese dovranno comunque essere rendicontate all'Amministrazione.

Si dà atto che la manutenzione straordinaria resta in capo all'Amministrazione Comunale, tuttavia, nel caso il Comune non potesse intervenire, l'Associazione potrà agire in sostituzione dell'Amministrazione nel caso ne ravvisasse l'urgenza inderogabile a garanzia della sicurezza e della continua fruibilità della struttura provvedendo appena possibile a produrre una comunicazione dettagliata all'Ufficio Comunale competente. Le eventuali somme derivanti dall'intervento di manutenzione straordinaria inderogabile sostenute dall'Associazione saranno rendicontate e saranno compensate mediante riduzione della quota percentuale di cui all'articolo 3 e non oltre la massima disponibilità della stessa.

Art. 4

Città di Curtatone
Piazza Corte Spagnola, n.3
46010 Montanara di Curtatone (MN)
P.Iva 00427640206 – Cod. Fiscale 80001910209
Fax 0376 358169 - Pec: comune.curtatone@legalmail.it



Il gestore avrà l'obbligo della custodia dell'area e sarà direttamente responsabile dei danni eventualmente arrecati all'impianto ed alle attrezzature ed avrà la responsabilità civile verso terzi; stipulerà idonea polizza assicurativa che copra i rischi da responsabilità civile verso terzi da incendio, furto ed infortuni (RCT) la Responsabilità Patrimoniale verso terzi (RPT) ed a tutela del perimento del bene dato in uso.

Art. 5

Sono a carico del gestore i seguenti servizi.

- a) Deve essere garantito un servizio di ospitalità nell'area camper con apertura custodita mediante presenza di un addetto dalle ore 15,00 alle ore 20,00 del venerdì e dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 del sabato e della domenica e di tutte le festività del calendario, per il periodo che va dal 28 febbraio al 15 novembre di ogni anno. Durante la mancata presenza sarà garantita comunque una reperibilità telefonica dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni della settimana.
- b) Per il periodo che va dal 15 novembre di ogni anno fino al 28 febbraio la reperibilità telefonica dovrà essere garantita dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni della settimana ed un'eventuale presenza nel caso ci fossero richieste di gruppi di camper.
- c) Dovrà essere effettuata la pulizia dei locali (reception e bagni) provvedendo all'acquisto di materiale di pulizia e materiale di consumo quale carta igienica, salviette, sapone ecc. Sarà da effettuare la pulizia e sarà da garantire il decoro dell'area e degli arredi escluso lo sfalcio dell'erba che rimane in carico all'Amministrazione Comunale.
- d) Si dovranno osservare nel modo più rigoroso le norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla legislazione vigente e mettere in atto ogni accorgimento utile per il rispetto delle emissioni sonore, delle esalazioni e quant'altro previsto dalle norme.
- e) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni sanitarie unitamente alle linee guida di settore in materia di prevenzione della diffusione della pandemia da COVID-19. L'Associazione è direttamente responsabile in merito e dovrà attuare quanto necessario e disposto dalle norme, linee guida ed ordinanze emesse dalle autorità.
- f) L'Associazione dovrà provvedere agli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali per gli associati o dipendenti, secondo le norme di legge in materia di sicurezza e posti di lavoro.
- g) Dovranno essere applicate le tariffe giornaliere stabilite mediante deliberazione della Giunta Comunale n° ___ del ___/03/2021 ad oggetto "Approvazione del rinnovo dell'accordo di programma con l'associazione camper solidale per la gestione dell'area camper in località Grazie" le quali per il periodo di apertura dell'area saranno
 - per la sosta minimo 15,00 €
 - per il solo carico e scarico minimo 5,00 €



CITTÀ DI CURTATONE

Area Tecnica
Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente e Territorio

Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente
- Ecologia e Protezione Civile
Tel. 0376/358103
Mail: tecnico@curtatone.it

- h) Si dovrà provvedere al necessario smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti che si produrranno, secondo le disposizioni di legge vigenti e in base al sistema di gestione dei rifiuti in corso nel territorio comunale.
- i) Dovranno essere fatte rispettare le norme di utilizzo dell'area camper e dovranno essere notificate chiaramente agli ospiti dell'area collocandolo in posizione visibile e se necessario allegarlo agli atti di pattuizione del contratto di servizio con gli utenti dell'area.
- j) E' fatto divieto di sublocazione: è vietata la cessione in sub-affitto o l'affidamento della gestione anche di parte dell'immobile in parola, da parte dell'Associazione, a terzi.

Art. 6

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di vigilare sulla regolare esecuzione di quanto previsto dal presente accordo. A tale scopo sarà consentito in qualsiasi momento l'accesso all'area da parte di rappresentanti/dipendenti dell'Amministrazione stessa a ciò autorizzati dal Sindaco e comunque saranno effettuate verifiche periodiche. In caso di mancato rispetto da parte dell'Associazione di quanto regolamentato con il presente atto, dà diritto all'Amministrazione Comunale di intraprendere qualsiasi atto ritenuto utile e necessario, iniziando da notifica di contestazione scritta, volto alla risoluzione del rapporto di gestione, fatto salvo ogni più ampio risarcimento di danni.

Art. 7

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente accordo sono a carico del gestore.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia e al codice civile.

Curtatone, lì ___/03/2021.

Il Responsabile Ufficio Patrimonio
Trombani Ing. Giovanni

Il Rappresentante per l'Associazione
Presidente
Lanza p.i. Luciano



CITTÀ DI CURTATONE

Area Tecnica
Lavori Pubblici, Patrimonio,
Ambiente e Territorio

Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente
- Ecologia e Protezione Civile
Tel. 0376/358103
Mail: tecnico@curtatone.it

ALLEGATO A - CATASTALE AREA e PLANIMETRIA

